

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(BARTOLOMEI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1980

Proroga del termine di cui all'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, relativo alla scadenza delle concessioni delle riserve di caccia

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 27 dicembre 1977, n. 968, ha stabilito, come si evince correlando la lettura degli articoli 34 e 36, che, pur in presenza di una legge regionale, le riserve di caccia potessero restare in efficienza fino a due anni dopo il termine ultimo per la emanazione della legge regionale stessa, e ciò, evidentemente, per dare un congruo lasso di tempo per l'assorbimento (o la trasformazione) dell'istituto riservistico nei nuovi istituti contemplati dalla legge nazionale all'articolo 6 (piani regionali), articolo 15 (gestione sociale del territorio), articolo 19 (allevamenti a scopo alimentare o amatoriale), articolo 36 (norme transitorie sulle riserve di caccia — aziende faunistico-venatorie).

Alcune Regioni non hanno, però, ancora adottato un loro provvedimento in funzione della citata legge-cornice nazionale n. 968, e, tra quelle che l'hanno adottato, diverse han-

no demandato a future deliberazioni l'assetto completo del territorio di loro competenza. Esiste, quindi, un concreto pericolo che le esistenti riserve di caccia, in previsione della loro fine *ope legis*, praticamente prevista per il 19 gennaio 1981, non vengano più curate adeguatamente, con grave nocumeto per il loro ingente patrimonio ambientale, naturalistico e faunistico, di sicura rilevanza nazionale.

Si ritiene, pertanto, opportuno consentire alle Regioni di avvalersi di un ulteriore intervallo di tempo tra l'emanazione della normativa regionale e la definitiva cessazione dell'istituto riservistico, al fine di meglio graduare nel tempo l'assorbimento e la trasformazione delle riserve di caccia in aziende faunistico-venatorie.

Appare infatti chiaro che la cessazione delle riserve di caccia, ove non adeguatamente predisposta in sede regionale, potreb-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

be dar luogo ad inconvenienti di evidente gravità, oltrechè per la conservazione della fauna e dell'ambiente, anche per i suoi riflessi di carattere sociale: non va scordato che tali strutture comportano, secondo stime attendibili, l'impiego, nella sorveglianza, nell'allevamento, nel ripopolamento, nel mantenimento, nella protezione degli *habitat*,

eccetera. di circa 6.000 unità lavorative per le quali è indispensabile prevedere, quando dovessero cessare le riserve di caccia, l'assorbimento in nuovi compiti, per evitare che sorgano problemi di natura occupazionale, tanto più gravi quanto più difficile risulta la congiuntura nella quale versa attualmente il nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Per consentire la trasformazione in aziende faunistico-venatorie delle riserve di caccia, di cui all'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, che al termine previsto dal primo comma dello stesso articolo 36 non siano state trasformate, è data facoltà alle regioni di prorogare di ulteriori 3 anni il termine precedente, alle condizioni dell'ultimo rinnovo.